

**Circolare n. 21
del 31/03/08 SC/nr**

**AMBIENTE - D. LGS.
16/01/2008 N. 4 –
CORRETTIVO UNIFI-
CATO AL CODICE
AMBIENTALE - LE
MODIFICHE IN SINTE-
SI - I PRINCIPI ISPI-
RATORI.**

Il 13 febbraio u.s. sono entrate in vigore le nuove norme su rifiuti, acque, Via/Vas, contenute nel D. Lgs. 4/2008, il cd "Correttivo unificato" al D. Lgs. 152/2006.

In particolare, le novità relative ai **Rifiuti** riguardano l'aggravio delle norme relative alla gestione dei sottoprodotti, la nozione di MPS (materie prime secondarie), le terre e rocce da scavo, i rottami ferrosi; novità sono state introdotte anche su MUD e Registri di carico e scarico.

Alle principali tematiche riguardanti il settore Rifiuti saranno dedicate alcune prossime circolari ad hoc.

In relazione al regime delle **Acque** è prevista la reintroduzione della definizione di "scarico diretto", la razionalizzazione del sistema dei valori limite, l'eliminazione del "silenzio assenso" nelle procedure autorizzative per gli scarichi.

Anche in relazione ai temi riguardanti la disciplina delle acque dedicheremo un'apposita circolare.

Ci occuperemo, invece, in questa sede delle novità relative alle Procedure di VIA e VAS -Parte II del Codice Ambientale- e ai Principi generali introdotti nella Parte I.

I Principi ispiratori della Parte I del Codice

- Principio sulla "**produzione del diritto ambientale**", in base al quale le disposizioni generali del D. Lgs. 152/2006 sono principi generali in tema di tutela dell'ambiente e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che, in conformità al Titolo V della Costituzione, limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale: tali principi possono essere modificati o abrogati solo mediante espressa previsione di successive leggi dello Stato, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.
- Principio di "**sussidiarietà**", in base al quale lo Stato interviene su questioni relative ad interessi ambientali solo qualora gli obiettivi dell'azione prevista non possano -per l'entità di essa o per l'entità dei relativi effetti- essere sufficientemente garantiti o non siano stati

effettivamente realizzati dai livelli territoriali inferiori (Regioni). Il principio di sussidiarietà vale anche nei rapporti tra Regioni ed enti locali minori.

- Principi di “prevenzione e precauzione” in base ai quali occorre innanzitutto evitare di creare rischi per l'ambiente; in subordine, cercare di arginare quelli esistenti (in particolare e sinteticamente, il principio di precauzione comporta che di fronte a rischi incerti devono essere prese misure precauzionali).
- Principio del “**chi inquina paga**”, che obbliga all'integrale ripristino dello “status quo ante” del luogo inquinato.
- Principio dello “**sviluppo sostenibile**”: questo concetto, coerentemente con la definizione consolidata a livello internazionale, si sviluppa su tre direttrici fondamentali: economica, sociale, ambientale. Il Correttivo al Codice ha accentuato l'aspetto di sostenibilità a discapito di quello economico dello sviluppo, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, nella comparazione tra interessi pubblici e privati, sono chiamate a dare priorità alla tutela ambientale.
- Principio del “**libero accesso alle informazioni ambientali**” senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Le procedure di VIA e VAS della parte II del Codice

Le norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica contenute nel D. Lgs. 152/2006 sono state totalmente riscritte al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione Europea. Le principali novità introdotte consistono in:

- riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- allargamento del campo di applicazione della procedura VAS (resa necessaria per tutti i piani di intervento);
- inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di valutazione ambientale;

- obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- demarcazione di un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrepanze tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.